



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Iolanda Mondo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 1682/2023 del ruolo generale affari contenziosi, assegnata in decisione il 12.07.2023, avente ad oggetto l'opposizione avverso avviso di abbebito, e vertente

TRA

██████████ rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall' avv. Alessandra De Rosa e con questi elettivamente domiciliato in S. Maria C. V. (Ce) alla via ██████████

Ricorrente

CONTRO

Ministero della Salute con sede in Roma al viale Giorgio Ribotta n. 5;

Resistente contumace

AER in p. del Direttore pro tempore, rapp.ta e difesa ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente dom.ta alla via A.Diaz n. 11

Resistente

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 02.03.2023, il ricorrente si opponeva, all'avviso di addebito n. 028202260004 con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 100,00, in seguito ad inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-sexies, comma 4 del DL 44/21 convertito in L. n. 76/21.

Lamentava l' opponente la illegittimità dell' impugnato avviso per illegittimità della normativa in materia di obbligo vaccinale.

Rimaneva contumace il Ministero della Salute mentre si costituiva, seppur non presenziava all'udienza, l' AER che chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza del 12.07.2023, la causa veniva decisa come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va rilevato che l'opposizione è stata tempestiva e ritualmente proposta.



Il ricorso è fondato e va accolto, in quanto le argomentazioni difensive vanno condivise ed in ogni caso non vi è nessun valido suffragio probatorio contrario alle eccezioni del ricorrente.

Invero dalla documentazione allegata si evince quanto posto a fondamento del ricorso.

La legge impositiva di un trattamento sanitario, in effetti, in astratto non è incompatibile con l'art. 32 Cost., purché il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze "che appaiano normali e, pertanto, tollerabili" (Cass. Sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).

Ebbene, al di là delle pronunce del Consiglio d'Europa che ha avuto occasione di occuparsi della tematica della vaccinazione Covid (con la Risoluzione 2361 del 2021) e di decisioni, invece, contrarie, a parere di questo giudice, appaiono decisive le circostanze, ormai conclamate, che il non vaccinato — a prescindere dalle decisioni relative all'età — non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto ai soggetti vaccinati provvisti di green pass, perché l'idoneità dei vaccini (quale strumento di prevenzione del contagio), non solo non è pari o vicina al 100 % ma si è di fatto rivelata prossima allo zero (Trib. Napoli marzo 2023).

D'altra parte <<I preparati antiCovid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) non potevano essere imposti ai cittadini>> .

Il Tribunale del Lavoro di Catania, con la decisione del 14.03.2022, ribadisce che "sebbene non si ignori che l'impianto del D.D. 44/2021 sia ispirato alla finalità "di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza" (art. 4, co. 1, D.L. 44/2021), nell'ambito di una situazione emergenziale e del tutto straordinaria, le conseguenze che esso implica nella sfera del dipendente non vaccinato — e che si sono irrigidite a seguito delle modifiche apportate all'originaria formulazione del decreto - appaiono tuttavia eccessivamente sproporzionate e sbilanciate, nell'ottica della necessaria considerazione degli altri valori costituzionali coinvolti, tra cui, tra i primi, la dignità della persona, bene protetto da plurime previsioni della Carta: artt. 2, 3, 32, co. 2, 36, 41 Cost.

Sebbene la legge possa prevedere l'obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari, sono rarissimi, ed ancorati a precisi presupposti, i casi in cui l'ordinamento consente la possibilità di eseguirli contro la volontà della persona (ad es., è il caso del T.S.O.), valendo da sempre il principio che gli accertamenti ed i trattamenti obbligatori debbano essere "accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato"... E ciò a conferma della consapevolezza del legislatore che l'obbligo al trattamento sanitario costituisce pur sempre un'eccezione rispetto al principio,



di cui è espressione l'art. 32 Cost., della libera determinazione dell'individuo in materia sanitaria...".

Per i suesposti motivi, questo giudicante ritiene non legittima e non conforme ai Principi Generali dell'Ordinamento e della Costituzione la normativa in materia di obbligo vaccinale, che pertanto va disapplicata.

Con riguardo alle spese di giudizio sussistono giustificati motivi per compensarle, attesa la "particolarità" della materia trattata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- dichiara la contumacia del Ministero della Salute;
- accoglie il ricorso annullando il provvedimento opposto;
- compensa le spese.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere (Ce) il 12.07.2023

IL GIUDICE DI PACE
dott.ssa Iolanda Mondo

